

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA



Rep. n. 190

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'ufficio di piano del distretto socio assistenziale n. 1 di Vibo Valentia - CIG 7767077AB2

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 20 (venti) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Giuseppe Piccoli, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796), giusto Decreto n. 7 del 20 marzo 2019 del Commissario Prefettizio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il Sig. Rocco Giuliano Digilio (codice fiscale DGL RCG 55L21 A017K), nato ad Accettura (MT), il 21 luglio 1955, residente in Novara (NO), Via Langhi, n. 14, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società GI Group S.P.A., Direzione e Coordinamento ex art 2497 cc Gi Group Holding Srl, con sede legale in Milano (MI), Piazza IV novembre, n. 5 (Partita IVA 11629770154), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria



Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, in data 16 novembre 1995, con il numero R.E.A. 1482329, in forza della Procura Speciale, rep. n. 1459 – raccolta n. 892 del 29 novembre 2013, registrata a Milano (MI), in data 05 dicembre 2013, al n. 27877, serie 1T, autenticata nella firma dal dott. Lorenzo Grossi, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale; società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione Dirigenziale n. 31 del 17 gennaio 2019 (n. 6/2019 del registro del Settore 2 – Politiche Sociali), è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite sistema MEPA, con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'ufficio di piano del distretto socio assistenziale n. 1 di Vibo Valentia, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo complessivo di €. 151.821,11 (euro centocinquantunomilaotto centoventuno/11) comprensivo di IVA di legge sul solo margine di agenzia e di ogni altro onere;

- che l'importo a base di gara soggetto a ribasso, è di €. 147.586,03 (euro centoquarantasettemilacinquecentoottantasei/03);

- che con la stessa determinazione n. 31 del 17 gennaio 2019, sono stati approvati il disciplinare, il capitolato e la modulistica di gara ed è stata

impegnata la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 580 del 26 aprile 2019 (n. 130/2019 del registro del Settore 2 - Politiche Sociali), previa verifica dei requisiti di legge, sono stati approvati gli atti di gara e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto, in favore dell'impresa Gi Group S.p.A., che ha riportato il punteggio di 98,36/100, alle condizioni richieste dagli atti di gara ed a quelle aggiuntive riportate nell'offerta tecnica;

- che l'importo complessivo di aggiudicazione è di €. 150.255,42 (euro centocinquantamiladuecentocinquantacinque/42) così suddiviso:

€. 128.335,68 (euro centoventottomilatrecentotrentacinque/68) per costo dei lavoratori;



€. 17.967,00 (euro diciassettemilanovecentosessantasette/00) per margine d'impresa;

€. 3.952,74 (euro tremilanovecentocinquantadue/74) per IVA al 22% sul solo margine di agenzia;

- che l'Appaltatore ha dichiarato che i costi per la sicurezza aziendale, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., compresi nell'offerta, sono pari ad €. 718,68 (euro settecentodiciotto/68);

- che per la spesa complessiva, a totale carico del Ministero del Lavoro in quanto rientrante nel progetto SIA, possono essere utilizzati i fondi di cui alla Missione 12, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 9870, del Bilancio 2019, giusta determinazione dirigenziale n. 31 del 17/01/2019;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 e dall'art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti della Società GI GROUP S.p.A., richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, con nota prot. n. 87614 del 29 aprile 2019, in applicazione al protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia;
- che è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore, emesso, con esito positivo, dalla sede INPS con prot. n. 14805644 e valido sino al 24 luglio 2019;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 – Politiche Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato di gara, allegato al presente atto in formato digitale sotto la lettera "B" e i relativi chiarimenti.

Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.




In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste

dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Procuratore Speciale della Società, Sig. Rocco Giuliano Digilio, ha dichiarato che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR



62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Società GI GROUP S.P.A., nella persona del Procuratore Speciale, Sig. Rocco Giuliano Digilio, che accetta, l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'ufficio di piano del distretto socio assistenziale n. 1 di Vibo Valentia.

Tale somministrazione consiste nell'impiego di n. 2 (due) Educatori Professionali di categoria D1 e n. 2 (due) Operatori Amministrativi non specializzati di categoria C1.

Articolo 5: Caratteristiche del servizio e modalità delle prestazioni.

Le prestazioni saranno effettuate secondo le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato di gara.

Il lavoro svolto dal personale somministrato dall'Agenzia dovrà essere eseguito con la massima cura, in conformità a quanto previsto nel Capitolato d'appalto.

Articolo 6: Durata e orario del servizio.

La durata del servizio era fissata in 11 mesi (44 settimane), naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

In considerazione dell'importo del finanziamento originario e del ritardo verificatosi nell'avvio del rapporto di lavoro, previsto in origine per il 01 febbraio 2019, in caso di autorizzazione da parte del competente Ministero all'utilizzo dei fondi non spesi, la durata potrà essere prolungata sino al completamento delle somme assegnate, senza firma di un ulteriore contratto.

Le figure lavorative richieste avranno un impegno orario settimanale

preventivato, da distribuire di norma e secondo programmazione operativa nell'arco lavorativo feriale della settimana (lunedì/venerdì) in orario antimeridiano e/o pomeridiano, salvo diverse necessità, e comunque con recupero e/o incremento orario al fine di non superare il limite complessivo previsto per ciascuna figura professionale, oltre diverse, future e necessarie rimodulazioni e determinazioni, che potranno essere richieste alle stesse condizioni e compenso dell'impegno iniziale.

Di norma l'orario da effettuare coinciderà con quello degli uffici comunali.

L'Appaltatore si impegna a concludere le procedure necessarie ed a rendere disponibile ed operativo il personale entro il termine massimo di giorni cinque lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto, a seguito della produzione da parte del Comune della documentazione necessaria prevista ex lege.

Articolo 7: Compenso del Servizio.



Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio, secondo quanto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, è di €. 150.255,42 (euro centocinquantamiladue centocinquantacinque/42) così suddiviso:

€. 128.335,68 (euro centoventottomilatrecentotrentacinque/68) per costo dei lavoratori;

€. 17.967,00 (euro diciassettemilanovecentosessantasette/00) per margine d'impresa;

€. 3.952,74 (euro tremilanovecentocinquantadue/74) per IVA al 22% sul solo margine di agenzia.

Tale importo era riferito ad una durata del servizio pari a mesi undici (44 settimane); in considerazione dei ritardi verificatisi, il periodo sarà inferiore a



quello previsto, per cui, secondo quanto riportato nel Capitolato d'Appalto (art. 7 – ultimo periodo), sarà applicata una detrazione corrispondente alle giornate non effettuate.

Il corrispettivo dell'aggiudicatario sarà dato dalle ore di lavoro effettivamente prestate dal/i lavoratore/i per il costo orario posto a base di gara al netto della percentuale offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il Comune di Vibo Valentia provvederà a corrispondere mensilmente l'importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento del foglio di presenza di ogni singolo lavoratore per ogni periodo mensile (o frazione di mese) e di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità del servizio prestato ai sensi dell'art. 16 del CSA. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Agenzia nel caso in cui si dovessero verificare ritardi nell'invio delle somme da parte del Ministero (art. 9 del CSA).

Articolo 8: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca

dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG **7767077AB2** assegnato all'intervento.

Articolo 9: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Credit Agricole-Cariparma S.p.A. – Milano

IBAN: IT 30 I 06230 01606 000030198750.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune.



Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato, sono i signori:

1. Violini Chiara (codice fiscale VLN CHR 63E45 L682E);
2. Toso Davide (codice fiscale TSO DVD 63D27 F205W);
3. Ghizzoni Pietro (codice fiscale GHZ PTR 62°30 C816U);
4. Tasconi Marco (codice fiscale TRS MRC 69M08 I441R);

giusta dichiarazione resa dal Consigliere della Società, dott. Pietro Ghizzoni, anticipata a mezzo pec, in data 03 giugno 2019 e depositata agli atti del Comune, prot. n. 26380 del 05 giugno 2019.

Articolo 10: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni riportate nel disciplinare, nel capitolato di gara allegato al presente atto in formato digitale e nelle modalità aggiuntive ed organizzative proposte ed indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che, pur non essendo



materialmente allegata, fa parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 11: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.


1. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Agenzia. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Agenzia assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Agenzia con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione

del servizio;

- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- g) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.



E' prevista, altresì, la risoluzione del contratto in caso di mancato avvio del servizio, dopo il contraddittorio tra le Parti.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 15 del Capitolato di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017, presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo



comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 12: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

Articolo 13: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15: Subappalto.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 21, comma 2 del CSA).

Articolo 16: Cauzione definitiva.



L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 6.010,22 (euro seimiladieci/22), a mezzo polizza fidejussoria n. 1439202, rilasciata, in data 30 aprile 2019, dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano S.p.A. - Milano.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle attestazioni di qualificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, UNI-EN-ISO 14001:2015, in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte, e depositate agli atti del Comune.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. ILI0002128, rilasciata,



dalla compagnia Assicuratrice “AIG EUROPE S.A.” - Agenzia di Milano, con decorrenza 31 dicembre 2018 e scadenza 31 dicembre 2019, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, per fatti accertati ed imputabili all’aggiudicatario, con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi con un massimale “unico” per sinistro di €. 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00);
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, con un massimale per sinistro di €. 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) e con un limite di €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona infortunata.

Articolo 18: Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Ciascuna parte nel rispetto della normativa specifica di settore, adempierà per quanto in sua competenza alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori somministrati, ed in particolare il Comune si occuperà della formazione specifica, degli accertamenti sanitari e della tutela come da art. 34 c. 3 e 35 c. 4 D. Lgs. 81/15 mentre l’Agenzia della formazione generale come da art 35 c. 4 citato.

Articolo 19: Verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell’Appaltatore.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 20: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, la propria ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 21: Domicilio dell'Appaltatore.




A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di Milano, piazza IV novembre, n. 5 - Tel. 02 444111- pec: ufficiogare@pec.gigroup.it -

Articolo 22: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Articolo 23: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato, ai chiarimenti, al disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 31 del 17 gennaio 2019 (n. 6/2019 del registro del Settore 2 – Politiche Sociali) ed all'offerta tecnica presentata dalla ditta in



sede di gara. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 24: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

Articolo 25: Protocollo di legalità.


Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

Articolo 26: Trattamento dei dati personali.


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**




- PER LA SOCIETA': **Sig. Rocco Giuliano Digilio, nella qualità**





- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Giuseppe Piccoli**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 8, 11, 12, 14, 15, 18 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di

Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6




La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322 c.p. 322-bis C.P. 346-bis c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p.


Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA': **Sig. Rocco Giuliano Digilio, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Giuseppe Piccoli**

